

Ai gentili clienti
Loro sedi

Proprietari di imbarcazioni: entro il 31 maggio 2013 il versamento della tassa annuale sulle unità da diporto

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **entro il 31 maggio 2013**, coloro che alla data del 1 maggio 2013, risultano proprietari di imbarcazioni, purché non al primo anno di immatricolazione, **sono tenuti al versamento della tassa annuale sulle unità da diporto**, introdotta dall'art. 16 co. 2 del DL 201/2011. Qualora il presupposto impositivo per l'applicazione della tassa (possesso dell'imbarcazione) si verificasse **successivamente alla data del 1 maggio**, il versamento dell'imposta **dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto**, rapportando l'importo annuo della tassa in parola al periodo che decorre dal momento in cui si verifica il presupposto impositivo (data di acquisto dell'unità da diporto o di stipula di un contratto di locazione di durata superiore all'anno) **fino al 30 aprile dell'anno successivo**. L'imposta non è dovuta, tra l'altro, **con riferimento alle unità che costituiscono beni strumentali di aziende di locazione e noleggio**, ovvero utilizzate per lo **svolgimento delle attività commerciali** espressamente indicate all'art. 2 del D.Lgs. n. 171 del 2005 secondo cui, **l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: i) è oggetto di contratti di locazione e noleggio; ii) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto; iii) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo** come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo. La tassa annuale sulle unità da diporto **deve essere versata mediante il modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" utilizzando gli appositi codici tributo definiti con la R.M. n. 39 del 24 aprile 2012.**

La tassa annuale sulle imbarcazioni novità del decreto salva Italia

L'art. 16 co. 2 del DL 201/2011 ha stabilito che, **dal 1° maggio di ogni anno, tutte le**

unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale, che deve essere calcolata, nelle misure di seguito indicate:

NUOVO MISURA DELLA TASSA ANNUALE SULLE IMBARCAZIONI	
LUNGHEZZA DELLO SCAFO	IMPORTO
da 10,01 metri a 12 metri	Euro 800
da 12,01 metri a 14 metri;	Euro 1.160
da 14,01 a 17 metri	Euro 1.740
da 17,01 a 20 metri;	Euro 2.600
da 20,01 a 24 metri	Euro 4.400
da 24,01 a 34 metri	Euro 7.800
da 34,01 a 44 metri	Euro 12.500
da 44,01 a 54 metri	Euro 16.000
Da 54,01 a 64 metri	Euro 21.500
superiore a 64 metri	Euro 25.000

La tassa in commento è ridotta in misura proporzionale in relazione alla anzianità dell'imbarcazione. Nello specifico, il comma 15-ter dell'articolo 16 stabilisce che la tassa in commento è **ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento.** I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.


Anzianità dell'unità di diporto	Percentuale di sconto
5	15%
10	30%
15	45%

Esempio

Si supponga il caso di una imbarcazione da diporto di proprietà di un privato, costruita nel 2000 e di lunghezza pari a 18 metri.

In tal caso, la tassa annuale dovuta sarà così calcolata:

→  Età del veicolo: 2013 – 2000 = 13 anni;

→  Riduzione spettante in base all'età del veicolo (13 anni) = 30%;

→  Tassa di stazionamento dovuta: (2.600 – 30%) = Euro 1.820

Sono soggette al tributo in parola tutte le unità da diporto (imbarcazioni e navi) **di lunghezza superiore ai 10 metri.** A tale fine, **si intende come unità da diporto** (art. 3 lettera a), del D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 Codice della nautica da diporto) **ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.**

Definizioni estrapolate dall'art. 3 del Codice della nautica da diporto

Nave da diporto	<i>si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto</i>
Imbarcazione da diporto	<i>si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);</i>
Natante da diporto	<i>si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b)“ .</i>

Ipotesi di riduzione ed esclusione del tributo

Il legislatore ha previsto, altresì, che la tassa sia **ridotta alla metà per:**

- 2 le **unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri**, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia;
- 3 le **unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.**

La norma prevede, espressamente, alcuni **casi di esclusione** dal pagamento della tassa, come ad esempio:

- 4 le **unità di proprietà o in uso allo Stato** e ad altri enti pubblici;
- 5 quelle **obbligatorie di salvataggio;**
- 6 i **battelli di servizio** (compresi i tender), purché rechino l'indicazione delle unità da diporto al cui servizio sono posti;
- 7 **unità in uso a persone con handicap** ovvero, affette da patologie che richiedano l'utilizzo permanente delle medesime.

La tassa non è, altresì, dovuta per:

- 8 le **unità possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato** esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;
- 9 le **unità nuove con targa di prova**, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore;
- 10 le **unità usate ritirate dai medesimi cantieri** o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto;

Osserva

L'Agenzia delle Entrate (C.M. 16/E del 30 maggio 2012) ha avuto modo di precisare che tra le unità

usate ritirate dai cantieri o distributori, per le quali la tassa non è dovuta, rientrano anche **le unità da diporto provenienti da permutate con unità nuove;**

11 per le **unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza** dell'utilizzatore.

Osserva

Inoltre, per favorire lo sviluppo della nautica da diporto, il legislatore ha previsto, infine, che **la tassa non si applichi alle unità da diporto per il primo anno dalla prima immatricolazione**. Anche se non espressamente disciplinato, **si ritiene che, alla scadenza dell'anno di esenzione, il titolare sarà tenuto a versare il relativo tributo dal momento in cui si verifica il presupposto impositivo (termine del periodo di esenzione) fino al 30 aprile dell'anno successivo.**

La tassa non è, inoltre, dovuta con riferimento alle unità che costituiscono beni strumentali di aziende di locazione e noleggio. Per lo stesso motivo, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che **la tassa non deve essere applicata anche per le unità da diporto utilizzate per lo svolgimento delle attività commerciali** espressamente indicate all'art. 2 del D.Lgs. n. 171 del 2005 secondo cui, l'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

12 è **oggetto di contratti di locazione e noleggio;**

13 è **utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione** da diporto;

14 è **utilizzata da centri di immersione** e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo.

Soggetti tenuti al pagamento

La tassa trova applicazione per le imbarcazioni possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello stato a prescindere del Paese di immatricolazione dell'imbarcazione. Vale a dire che un soggetto persona fisica proprietario o detentore di un'imbarcazione ormeggiata in un altro stato (ovvero che non staziona in acque italiane) è tenuto, comunque, al pagamento dell'imposta in commento.

Sono **tenuti al pagamento** della tassa in esame:

15 i proprietari;

16 gli usufruttuari;

17 gli acquirenti con patto di riservato dominio;

18 gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato ;

19 le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che posseggano, o ai

quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto.

Osserva

L'Agenzia dell'Entrate (C.M. n. 16/E del 30 maggio 2012) ha precisato che, nel caso in cui **più soggetti siano proprietari o detentori dell'imbarcazione**, detti soggetti sono tenuti in solido al versamento dell'imposta, sicché in caso di inadempimento in tutto o in parte dell'obbligazione tributaria, **l'Erario potrebbe richiedere ad uno solo il pagamento del tributo, salvo il diritto di quest'ultimo di rivalersi nei confronti del co -proprietario inadempiente.**

Sono tenuti al pagamento della tassa i soggetti che utilizzano l'imbarcazione sulla base di un contratto di locazione o di locazione finanziaria, anche se di breve durata. Sul punto, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che, **sebbene la norma non contempli tra i soggetti tenuti al pagamento della tassa i noleggiatori dell'unità da diporto, al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra il settore del noleggio e quello della locazione, deve ritenersi che anche il noleggiatore** (colui che prende a noleggio), **al pari del locatario, sia tenuto al pagamento della tassa atteso che diversamente si verificherebbero inevitabili effetti distorsivi del mercato** (C.M. n.16/E del 25 maggio 2012).

La tassa non si applica ai soggetti (persone fisiche) **non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia** che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia. I predetti soggetti non sono, inoltre, tenuti al pagamento della tassa annuale anche nel caso in cui l'imbarcazione risultasse immatricolata nei registri Italiani.

Termini e modalità di versamento dell'imposta

L'Agenzia delle Entrate (provvedimento direttoriale n. 50304 del 2012) **ha individuato:**

20 i termini e le modalità di versamento dell'imposta;

21 le modalità di comunicazione dei dati identificativi delle unità da diporto soggette alla tassa necessari al controllo.

Quanto ai **termini di versamento**, si precisa che essendo la tassa sulle unità da diporto annuale, il relativo versamento deve essere effettuato **entro il 31 maggio di ciascun anno ed è riferito al periodo 1 maggio – 30 aprile dell'anno successivo**. Vale a dire che, il soggetto che alla data del 1 maggio 2013 risulta proprietario o titolare di un altro diritto reale sull'imbarcazione ovvero, detentore della stessa in virtù di un contratto di locazione (anche finanziaria) di durata superiore all'anno è tenuto al pagamento della tassa

nella misura annua stabilita, **entro il 31 maggio 2013.**

Esempio

Il sig. Rossi ha acquistato in data 1 gennaio 2011 un'unità da diporto di lunghezza pari a 18 metri. Alla data del 1 maggio 2013, il sig. Rossi risulta ancora proprietario dell'imbarcazione e, pertanto, entro il 31 maggio 2013, deve procedere al pagamento della tassa relativa al periodo 1 maggio 2013 e 30 aprile 2014.

La misura della tassa stabilita dalla norma risulta essere pari ad Euro 2.600 (lunghezza scafo compresa tra 17,01 e 20 metri).

Qualora il presupposto impositivo per l'applicazione della tassa si verificasse successivamente al 1 maggio 2013, il versamento deve essere effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto.

Sul punto, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che per l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento della tassa e per il calcolo della stessa, nel caso **di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale dell'unità di diporto**, occorre fare riferimento alla data in cui si realizza l'effetto traslativo. Nel caso di specie, la tassa deve essere versata rapportando l'importo annuo al periodo che decorre dal momento in cui si verifica il presupposto impositivo (data di acquisto dell'unità da diporto o di stipula di un contratto di locazione di durata superiore all'anno) fino al 30 aprile dell'anno successivo. Per i periodi successivi, invece, il contribuente sarà tenuto a rispettare la scadenza del 31 maggio.

Esempio

Il sig. Rossi acquista in data 1 settembre 2013 un'unità da diporto (in regime di esenzione perché proveniente da un cantiere navale) di lunghezza pari a 18 metri.

Alla data del 1 maggio 2013, il sig. Rossi non risulta ancora proprietario dell'imbarcazione e, pertanto, entro il 31 maggio 2013, non deve procedere al pagamento della tassa annuale.

Il sig. Rossi, invece, diventando proprietario della suddetta imbarcazione in data 1 settembre 2013 dovrà procedere, entro il 31 ottobre 2013 (mese successivo al verificarsi del presupposto impositivo), al versamento della tassa relativa al periodo 1 settembre 2013 – 30 aprile 2014.

La misura della tassa annua stabilita dalla norma risulta essere pari ad Euro 2.600 (lunghezza scafo compresa tra 17,01 e 20 metri) che dovrà essere rapportata per i giorni di possesso dell'imbarcazione ovvero, 242 gg (30 gg settembre + 31 gg ottobre + 30 gg novembre + 31 gg dicembre + 31 gg gennaio + 28 gg febbraio + 31 gg marzo + 30 gg aprile)

Tassa dovuta per il periodo 1 settembre 2013 – 30 aprile 2014 pari ad Euro 1.723,84 (Euro $2.600 \cdot 242 / 365$), che dovrà essere corrisposta entro il 31 ottobre 2013.

Per gli anni successivi, invece, la tassa deve essere corrisposta, nella misura annua prevista, pari ad Euro 2.600, entro il 31 maggio, sempreché il medesimo proprietario non abbia ceduto prima del 1 maggio l'imbarcazione in relazione alla quale è dovuto detto tributo

La suddetta disposizione trova applicazione soltanto nel caso di acquisto di un'unità da diporto usate, per le quali, però, non sia stata corrisposta la tassa, perché in regime di esenzione. Ribadiamo che, in caso di acquisto di imbarcazioni nuove, per il primo anno, l'acquirente non dovrà corrispondere alcun tributo.

Per le **unità da diporto usate** (non in regime di esenzione) e per le quali i precedenti proprietari hanno provveduto al pagamento dell'imposta, l'Agenzia dell'Entrate (C.M. n. 16/E del 30 maggio 2012) ha precisato, invece, che:

- 22 il **vecchio proprietario** non potrà richiedere la restituzione della quota parte di tassa pagata per la frazione d' anno per il quale non risulta più essere proprietario;
- 23 il **nuovo proprietario** non è tenuto a corrispondere nuovamente la tassa per il medesimo periodo.

Osserva

Il venditore e acquirente potranno regolare, eventualmente, l'importo della tassa nella determinazione del prezzo di vendita dell'imbarcazione che potrà tenere conto della tassa già assolta dal vecchio proprietario. Sarà onere dell'acquirente accertarsi che il venditore abbia effettivamente versato tale tassa, anche se nella circolare non è specificato se l'acquirente risponde in solido con l'alienante in caso di omesso versamento dell'imposta.

Osserva

Il sig. Rossi risulta, al 1 maggio 2013, proprietario di un'imbarcazione di metri 21 e, pertanto, in data 31 maggio 2013 procede a versare la tassa relativa al periodo 1 maggio 2013 – 30 aprile 2014 pari ad Euro 4.400.

Al termine della gestione estiva, il sig. Rossi decide di vendere la sua imbarcazione al sig. Bianchi ed in data 1 ottobre 2013 viene perfezionato il relativo atto di vendita.

Nel caso di specie:

- ➔ il sig. Rossi non potrà richiedere la restituzione della quota parte di tassa pagata per la frazione d' anno per il quale non risulta più essere proprietario (1 ottobre 2012- 30 aprile 2013);
- ➔ il sig. Bianchi non è tenuto a corrispondere nuovamente la tassa per il medesimo periodo (1 ottobre 2012 – 30 aprile 2013).

Unità da diporto in noleggio o in locazione

Con riferimento ai **contratti di locazione** (compresi quelli di locazione finanziaria e noleggio), la **tassa è dovuta dall'utilizzatore sul periodo di durata del contratto, e va calcolata rapportando la misura ai giorni effettivi.**

Il versamento, in questo caso, **deve avvenire entro il giorno precedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia inferiore al periodo 1 maggio - 30 aprile dell'anno successivo.** Ne consegue che, per tali contratti, non trova applicazione il termine ordinario del 31 maggio di ciascun anno, previsto per il pagamento.

Esempio

Esempio tratto dalla circolare n. 16 del 30 maggio 2012

Contratto di locazione stipulato il 30 aprile 2013 con decorrenza 15 maggio 2013, della durata di 10 giorni, per una unità da diporto di lunghezza pari a 35 metri.

Calcolo dell'imposta : (Euro 12.500*10/365) = 342,00 euro.

La tassa da corrispondere entro il 14 maggio 2013 è pari ad euro 342,00.

Modalità di versamento dell'imposta

La tassa annuale sulle unità da diporto deve essere versata mediante il **modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi"** utilizzando gli appositi codici tributo definiti con la R.M. n. 39 del 24 aprile 2012.

Codice tributo	denominazione
"3370"	Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011";
"8936"	Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 - Sanzione";
"1931"	Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 - Interessi".

Osserva

I **soggetti** tenuti al versamento dell'imposta che sono **impossibilitati ad eseguire il pagamento con F24** possono procedere al **pagamento mediante bonifico** in euro a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:

- ➔📁 codice BIC: BITAITRRENT;
- ➔📄 causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell'unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento;
- ➔📄 IBAN - IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it

In sede di **compilazione del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi"**,

si dovrà indicare:

24 nella **sezione "CONTRIBUENTE"**:

- ✎ i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;

25 nella **sezione "ERARIO ED ALTRO"** in corrispondenza degli "importi a debito versati":

- ✎ il campo "tipo" è valorizzato con la lettera "R"
- 26 il campo "elementi identificativi" è valorizzato con il codice identificativo dell'unità da diporto (sigla di iscrizione);
- 27 nel caso di contratti di locazione, anche finanziaria, il campo "elementi identificativi" è valorizzato anche con l'indicazione nei primi 6 caratteri, del giorno di inizio del contratto, del giorno e del mese di fine periodo del contratto, nel formato "GGGGMM" e nei successivi spazi il codice identificativo dell'unità da diporto.
- ✎ il campo "codice" è valorizzato con il codice tributo;
- ✎ il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di decorrenza della tassa, nel formato AAAA (es.: 1 maggio 2012-30 aprile 2013, indicare anno 2012). Nel caso dei contratti di cui al citato articolo 16, comma 7, con durata a cavallo di due anni solari viene indicato l'anno di decorrenza indicato nel contratto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO